

TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA

Sentenza n. 3115 del 13.06.2017

Presidente: Dott.ssa Maria Cristina Contini

Giudice-relatore: Dott. Ludovico Sburlati


Nella causa civile promossa da:

Fiam Italia S.r.l. (attrice),

contro

omissis

- I. La stipulazione di un contratto per la realizzazione di un'opera comporta di regola, come effetto naturale del contratto, l'acquisto in favore del committente dei diritti patrimoniali sull'opera stessa, senza che sia necessaria la prova scritta di cui all'art. 110 l.d.a. (1).
- II. Al rapporto tra committente e prestatore d'opera devono applicarsi i principi desumibili dall'art. 12-ter l.d.a., secondo cui, salvo patto contrario, qualora un'opera di disegno industriale sia creata dal lavoratore dipendente nell'esercizio delle sue mansioni, il datore di lavoro è titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera (2).





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale, in persona dei magistrati:

dr.ssa Maria Cristina Contini	Presidente
dr.ssa Silvia Orlando	Giudice
dr. Ludovico Sburlati	Giudice rel.

ha pronunciato la presente

SENTENZA

nella causa civile Nrg 203/2016 promossa da:

Fiam Italia Srl, elettivamente domiciliato in Torino, c.so Vinzaglio n. 23, presso lo studio degli avv. Roberto Gandin e Carola Gallo, che la rappresentano e difendono, con gli avv. Giovanni F. Casucci e Matteo Casucci, per delega in atti;

attrice;

CONTRO

██████████ e ██████████ elettivamente domiciliati in Torino, via XX Settembre n. 58, presso lo studio dell'avv. Franca Antenucci, che li rappresenta e difende per delega in atti;

██████████ elettivamente domiciliato in Milano, via San Damiano n. 2, presso lo studio dell'avv. Roberto Campagnolo, che lo rappresenta e difende per delega in atti;

convenuti.



Oggetto: diritto d'autore.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Fiam Italia Srl: "... Nel merito, in via principale

1) accertare la contitolarità dei diritti morali d'autore sulle opere di design denominate Phantom e Christine, in tutte le loro declinazioni, di cui in narrativa in capo ai convenuti [REDACTED] [REDACTED]

2) accertare e dichiarare l'intervenuta conclusione tra le parti in causa del contratto d'opera, artistica e intellettuale, o altrimenti denominato, inerente alle opere di design denominate Phantom e Christine, in tutte le loro declinazioni, di cui in narrativa e, per l'effetto, il trasferimento a titolo definitivo dei diritti di sfruttamento patrimoniali sulle opere medesime in capo a Fiam Italia s.r.l.;

3) accertare e determinare il corrispettivo per la prestazione d'opera resa dal convenuto [REDACTED] dovuta da Fiam Italia s.r.l., in proporzione al suo contributo artistico e tenuto conto delle tariffe, parametri e usi del settore;

4) accertare e dichiarare che la condotta di Fiam Italia s.r.l., consistente nella produzione, distribuzione, commercializzazione, esportazione, promozione, pubblicità, detenzione a tali fini, e qualsiasi altra attività di sfruttamento economico, nonché nella registrazione quali disegni e modelli nazionali, comunitari e internazionali, degli specchi Phantom e Christine di cui in narrativa, in tutte le loro declinazioni, non costituisce violazione dei diritti di proprietà intellettuale di [REDACTED] [REDACTED]

Nel merito, in via di subordine

5) per il non creduto caso in cui l'Ill.mo Tribunale adito non dovesse ritenere l'intervenuta conclusione tra Fiam Italia s.r.l. e [REDACTED] del contratto di cessione dei diritti di sfruttamento economico di cui si tratta, accertare e dichiarare la cessione integrale dei diritti di sfruttamento economico delle opere Phantom e Christine di cui in narrativa, in tutte le declinazioni, in capo a Fiam Italia s.r.l. da parte dei coautori Arch. [REDACTED] quali titolari della maggioranza delle quote delle medesime;

Nel merito, in via di estremo subordine



6) per il non creduto caso in cui l'III.mo Tribunale adito non dovesse ritenere l'intervenuta conclusione tra Fiam Italia s.r.l. e [REDACTED] del contratto di cessione dei diritti di sfruttamento economico di cui si tratta e neppure la cessione dei diritti patrimoniali in capo a Fiam Italia s.r.l. in forza del trasferimento dei medesimi da parte della maggioranza dei coautori [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] in qualità di coautori delle opere Phantom e Christine di cui in narrativa, e Fiam Italia s.r.l., in qualità di titolare dei relativi diritti di sfruttamento economico, alla pubblicazione delle stesse opere alle condizioni e nelle modalità che riterrà congrue, tenuto conto del contributo creativo degli autori [REDACTED] e dell'ingiustificato rifiuto da parte di [REDACTED]

Nel merito, in via di ulteriore estremo subordine

7) per il non creduto caso in cui l'III.mo Tribunale adito non dovesse ritenere intervenuti la conclusione tra Fiam Italia s.r.l. e [REDACTED] del contratto di cessione dei diritti di sfruttamento economico di cui si tratta e in ogni caso il trasferimento dei relativi diritti in capo all'attrice, dopo avere comunque ritenuta ed accertata l'illegittimità del recesso di [REDACTED] dalle trattative precontrattuali riguardanti il medesimo contratto citato, dichiarare tenuto e conseguentemente condannare [REDACTED] al risarcimento dei danni patrimoniali e non occorsi all'attrice per le ragioni e le causali esposte in atti, considerata la manifesta violazione del disposto dell'art. 1337 c.c. da parte del convenuto, nella somma che verrà accertata nel corso del giudizio e che sarà ritenuta di giustizia dall'III.mo Tribunale adito ovvero che potrà essere liquidata dallo stesso, a mente dell'art. 1226 c.c., anche in via di equità; in ogni caso, oltre interessi e rivalutazione dalla data del dovuto al saldo effettivo;

In via istruttoria ...

In ogni caso:

10) con il favore di spese e compensi professionali del giudizio, oltre accessori previdenziali e fiscali come per legge ed oltre al rimborso in via forfettaria (15%) delle spese generali e di studio ex art. 2 D.M. 10.3.2014 n. 55.

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] "...Nel merito, in via adesiva dipendente alle domande avanzate dall'attrice FIAM



1) accertare la contitolarità dei diritti morali d'autore sulle opere di design denominate Phantom e Christine, in tutte le loro declinazioni, di cui in narrativa in capo ai convenuti [REDACTED]

2) accertare e dichiarare l'intervenuta conclusione tra le parti in causa del contratto d'opera, artistica e intellettuale, o altrimenti denominato, inerente alle opere di design denominate Phantom e Christine, in tutte le loro declinazioni, di cui in narrativa e, per l'effetto, il trasferimento a titolo definitivo dei diritti di sfruttamento patrimoniali sulle opere medesime in capo a Fiam Italia s.r.l.;

Nel merito, in via di subordine, in via adesiva dipendente alle domande avanzate dall'attrice FIAM

3) per il non creduto caso in cui l'III.mo Tribunale adito non dovesse ritenere l'intervenuta conclusione tra Fiam Italia s.r.l. e [REDACTED] del contratto di cessione dei diritti di sfruttamento economico di cui si tratta, accertare e dichiarare la cessione integrale dei diritti di sfruttamento economico delle opere Phantom e Christine di cui in narrativa, in tutte le declinazioni, in capo a Fiam Italia s.r.l. da parte dei coautori Arch. [REDACTED] quali titolari della maggioranza delle quote delle medesime;

Nel merito, in via di estremo subordine, in via adesiva dipendente alle domande avanzate dall'attrice FIAM

4) per il non creduto caso in cui l'III.mo Tribunale adito non dovesse ritenere l'intervenuta conclusione tra Fiam Italia s.r.l. e [REDACTED] del contratto di cessione dei diritti di sfruttamento economico di cui si tratta e neppure la cessione dei diritti patrimoniali in capo a Fiam Italia s.r.l. in forza del trasferimento dei medesimi da parte della maggioranza dei coautori [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] in qualità di coautori delle opere Phantom e Christine di cui in narrativa, e Fiam Italia s.r.l., in qualità di titolare dei relativi diritti di sfruttamento economico, alla pubblicazione delle stesse opere alle condizioni e nelle modalità che riterrà congrue, tenuto conto del contributo creativo degli autori [REDACTED] e dell'ingiustificato rifiuto da parte di [REDACTED] [REDACTED]

In ogni caso:



5) con il favore di spese e compensi professionali del giudizio, oltre accessori previdenziali e fiscali come per legge ed oltre al rimborso in via forfettaria (15%) delle spese generali e di studio ex art. 2 D.M. 10.3.2014 n. 55.”

██████████ “... Nel merito e in via principale:

Rigettare tutte le domande formulate dalla società Fiam Italia srl e dagli arch. ██████████ in quanto inammissibili, e comunque totalmente infondate in fatto e in diritto;

In ogni caso

Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.

In via istruttoria ...”

MOTIVAZIONE

Le domande attoree, relative ai disegni degli specchi denominati Christine e Phantom, hanno a oggetto in via principale l'accertamento, in primo luogo, della contitolarità in capo a tutti i convenuti del diritto morale d'autore su tali opere; in secondo luogo, del trasferimento all'attrice dei diritti di utilizzazione economica delle stesse, previa dichiarazione della stipulazione tra le parti di un contratto d'opera, con compenso da determinare ai sensi dell'art. 2233 Cc.

I convenuti ██████████ hanno aderito alle domande della Fiam Italia Srl, di cui invece lo ██████████ ha chiesto l'integrale rigetto, contestando in particolare la conclusione di un contratto d'opera.

Le domande attoree principali di cui a n. 1), 2) e 4) delle conclusioni definitive sono fondate, poiché i documenti di causa e i fatti non specificamente contestati dallo ██████████ complessivamente valutati ai sensi dell'art. 115 c. 1 Cpc, dimostrano la stipulazione di tale contratto, a cui consegue la titolarità in capo alla Fiam Italia Srl dei relativi diritti di utilizzazione economica.

Invero, nella comparsa di risposta il convenuto non ha contestato:

- di essere stato contattato dalla Fiam Italia Spa e dagli architetti ██████████ ██████████ (comp. risp. p. 6);
- di aver partecipato nel novembre del 2014 a incontri presso gli stabilimenti dell'attrice (comp. risp. p. 7; doc. 3 fasc. att.);



- di aver dato un importante contributo alla realizzazione delle opere, che rivelerebbero *"lo stile inconfondibile del Maestro"* (comp. risp. p. 16);

- di aver preso parte nell'aprile del 2015 al Salone del Mobile - in cui gli specchi in esame furono presentati e inseriti nel catalogo *"Le forme dei desideri"*, con l'indicazione di tutti i convenuti quali autori delle opere (doc. 6 fasc. att.) -, fornendo anche *"due sue ulteriori opere a sostegno della presentazione dei prodotti realizzati"* (comp. risp. p. 11).

A ciò si aggiunga che dalla documentazione relativa alle successive trattative tra le parti non emerge un contrasto sulla ricostruzione delle vicende trascorse, ma solo su altri profili del rapporto, relativi, in particolare, al compenso e alla durata dei diritti di utilizzazione economica (doc. 10 – 18 fasc. att.).

Gli elementi ora esposti dimostrano la conclusione di un contratto d'opera intellettuale, rispetto alla quale, a differenza di quanto sostenuto dallo [REDACTED] non assume un rilievo decisivo il mancato raggiungimento di un accordo su tali profili.

Per quanto concerne il compenso, va infatti osservato che dalla previsione dell'art. 2233 c. 1 Cc si desume chiaramente che l'assenza di un accordo su di esso non esclude la valida conclusione del contratto.

Irrilevanti sono anche il successivo contrasto sulla durata dei diritti di utilizzazione economica e la mancata formalizzazione dell'accordo, poiché, come già affermato anche da questo Tribunale, *"la stipulazione di un contratto per la realizzazione di un'opera ... comporta di regola, come effetto naturale del contratto, l'acquisto in favore del committente dei diritti patrimoniali sull'opera stessa"*, senza che sia necessaria la prova scritta di cui all'art. 110 Lda (Trib. Milano 19/02/2010 in Aida 2010 p. 1377; Trib. Torino ord. 24/02/2010 in Aida 2011 p. 1410).

Al rapporto tra committente e prestatore d'opera devono infatti applicarsi i principi desumibili dall'art. 12 *ter* Lda, secondo cui, *"salvo patto contrario, qualora un'opera di disegno industriale sia creata dal lavoratore dipendente nell'esercizio delle sue mansioni, il datore di lavoro è titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera"*.

Per i motivi ora esposti, risulta accertata la stipulazione di un contratto d'opera avente a oggetto gli specchi Christine e Phantom, così come raffigurati nel



catalogo di cui al doc. 6 fasc. att., in forza del quale la Fiam Italia Spa è titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica di tali opere.

Al riguardo, in ordine alle domande attoree di accertamento di cui ai n. 1), 2) e 4) "*in tutte le loro declinazioni*", va precisato che esse vanno accolte nei limiti della prova fornita e, quindi, con riferimento alle opere quali risultano specificamente dal citato catalogo, non essendo stato invece dimostrato un accordo che consenta all'attrice di realizzare eventuali varianti.

Quanto al diritto morale d'autore, tutti i convenuti ne sono contitolari, risultando che le opere sono state create "con il contributo indistinguibile e inscindibile di più persone" ex art. 10 c. 1 Lda.

Lo [REDACTED] infatti, non ha formulato una diversa domanda di accertamento e non ha provato né un diverso accordo scritto, né specifiche circostanze idonee a superare la presunzione di uguaglianza delle quote di cui all'art. 10 c. 2 Lda.

In coerenza con l'ordinanza del 21/10/2016, la causa deve essere rimessa in istruttoria per decidere la domanda attorea principale n. 3, riservando altresì alla sentenza definitiva la decisione sulle spese di lite.

PQM

Non definitivamente pronunciando,
dichiara che il diritto morale d'autore sugli specchi Christine e Phantom appartiene in comune a [REDACTED]
dichiara che la Fiam Italia Srl è titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica degli specchi Christine e Phantom;
riserva a separata ordinanza le decisioni in merito alla prosecuzione del giudizio.

Torino, 26/05/2017 (secondo la composizione del collegio del 07/04/2017).

IL GIUDICE EST.
dr. Ludovico Sburlati

IL PRESIDENTE
dr.ssa Maria Cristina Contini



